

a) al comma 1 sostituire « 2002 » con « 2003 »;

b) al comma 2, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite con le seguenti « 31 dicembre 2003 » e le parole « 30 giugno 2003 » sono sostituite con le seguenti « 30 giugno 2004 ».

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.**

**2. 119.** (\*ex 11. 045., ex \*11. 046., ex \*11.047, \*ex 11. 051., ex \*11. 052.ex \*11. 058., ex \*11. 059. ex \*11. 060., ex \*11. 061. e \*ex 11. 062.) Vigni, Abbondanzieri, Agostini, Bandoli, Roberto Barbieri, Benvenuto, Gerardo Bianco, Boccia, Buemi, Burlando, Chianale, Cusumano, Dameri, De Franciscis, Grandi, Intini, Lion, Lumia, Manzini, Mastella, Maurandi, Milana, Raffaella Mariani, Mazzuca Poggiolini, Morgando, Nesi, Olivieri, Ostillio, Luigi Pepe, Pennacchi, Piglionica, Pisicchio, Pistone, Pinza, Potenza, Quartiani, Realacci, Rocchi, Nicola Rossi, Sandri, Michele Ventura, Vianello, Visco, Villetti, Zunino, Zappaterra, Zanella.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**2. 112.** (ex 11. 0116.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti che hanno so-

stenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari per la frequenza di corsi di istruzione post-universitaria all'estero è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 4 per cento delle spese sostenute, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta anche per le altre spese sostenute all'estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite complessivo di 15.000 euro per anno di frequenza.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 deve essere utilizzato entro i tre anni successivi alla conclusione con profitto del corso post-universitario all'estero. Tale utilizzo deve avvenire in quote annuali costanti e di pari importo.

8. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.

9. Le disposizioni ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo d'imposta 2003.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.**

**2. 46.** (ex 2. 55.) Pistone, Bellillo.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

5. A decorrere dal periodo d'imposta 2003, gli oneri relativi al pagamento di tasse e contributi per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF in misura non superiore a quanto previsto dal regolamento recante disciplina in ma-

teria di contributi universitari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.

6. A decorrere dal periodo d'imposta 2003, sono parimenti deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria.

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole 4 per cento con le seguenti: 8 per cento.*

**2. 47.** (ex 2. 21.) Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. A decorrere dal periodo di imposta 2003, sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.**

**2. 48.** (ex 2. 57.) Pistone, Bellillo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. Ai contributi obbligatori per la copertura di oneri sanitari e socio-assistenziali previsti con leggi regionali e provinciali, si applica il regime fiscale previsto per le contribuzioni e per i fondi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 19.108;

2004: — 19.108;

2005: — 19.108.

**2. 49.** (ex 2. 63.) Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. È istituito un credito d'imposta rimborsabile o compensabile di importo pari alla differenza tra il complesso delle detrazioni d'imposta riconosciute e la parte di esse non utilizzata per abbattere l'imposta lorda.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.**

**2. 53.** (ex 2. 50.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in conseguenza alla soppressione di quanto disposto per l'anno 2002 dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 1, 3, 5, 7, 8 e 11.**

**2. 54.** (ex 2. 48.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. La detrazione per coniuge a carico, ai sensi dell'articolo 12, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spetta anche nei casi in cui il coniuge risulti titolare di una pensione di inabilità.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 3, 7 e 9.**

- 2. 55.** (ex 2. 47.) Zanella, Cima, Pecoraro Scanio.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. Nei casi in cui, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un componente della famiglia è titolare di una pensione di inabilità, questa non concorre alla formazione del reddito complessivo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 3, 7, 9.**

- 2. 56.** (ex 2. 40.) Zanella, Cima, Pecoraro Scanio.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. Sono aboliti gli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore relativi ai redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero, mediante esclusione dalla base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

- 2. 57.** (ex 2. 29.) Benvenuto, Pistone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da « per un importo » a « e successive modificazioni » sono soppresse.

4-ter. Di conseguenza è soppressa la lettera e)-ter dell'articolo 10, comma 1, del predetto d.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 60.000;  
2004: — 60.000;  
2005: — 60.000.

- 2. 58.** (ex 2. 6. nuova formulazione ) Crosetto, Blasi, Verro, Patria, Lenna, Gioacchino Alfano, Giudice, Zorzato, Verdini, Scherini, Mauro, Osvaldo Napoli, Pinto, Meroi.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis (Agevolazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio) - 1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2003.

2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A tal fine, per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 448 del 2001, i termini del 31 dicembre 2002 e del 30 giugno 2003 sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2003 e al 30 giugno 2004.

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: « 1<sup>o</sup> dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 1<sup>o</sup> dicembre 2003 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9 bis. (Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, concernenti la definizione agevolata di violazioni edilizie minori) - 1. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono inseriti i seguenti:

« 14-bis. Al fine di coordinare il regime sanzionatorio delle violazioni edilizie minori con la disciplina dell'attività edilizia di cui al comma 6, possono, su loro richiesta, ottenere la concessione o autorizzazione in sanatoria i proprietari di opere eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire, prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

14-ter. Le opere ammesse alla sanatoria di cui al comma 14 bis devono essere state ultimate tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2001 e devono rientrare in una delle seguenti categorie:

a) sopralzi, addizioni, ampliamenti realizzati senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici — ove esecutivi — vigenti alla data del 31 dicembre 2002 e comunque che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi;

b) opere che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito;

c) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso;

e) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c) della legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

14-quater. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 14 bis le nuove edificazioni, ogni altra opera non conforme agli strumenti urbanistici — ove esecutivi — vigenti alla data del 31 dicembre 2002, gli interventi ultimati entro il 31 dicembre 1993.

14-quinquies. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da persona condannata, con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto.

14-sexies. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

14-septies. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'importo fisso dell'oblazione di cui al comma 14 quinquiesdecies, e del pagamento dell'importo fisso degli oneri di concessione, se dovuti, di cui al comma 14 sexiesdecies, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2003. La domanda è accompagnata da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) descrizione delle opere per le quali si richiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori. Qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

14-*octies*. Il pagamento nei termini previsti dell'oblazione dovuta di cui al comma 14 *decies* e degli oneri di concessione, se dovuti, ai sensi del comma 14 *sexiesdecies*, nonché la presentazione della documentazione di cui al comma 14 *septies* e - ove prevista - della denuncia in catasto entro il termine del 31 marzo 2003, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento di diniego del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e doloso, le costruzioni realizzate senza autorizzazione o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della citata legge n. 47 del 1985. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini, per errore, ad un ufficio incompetente alla riscossione dello stesso.

14-*nonies*. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ed estingue il reato per la violazione del vincolo. Le modalità di espressione del parere sono disciplinate dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni.

14-*decies*. L'oblazione per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria è determinata nelle seguenti misure:

a) un importo pari a 150 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettera a);

b) un importo pari a 75 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14 *ter*, lettere b), c) e d);

c) un importo pari a 50 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14 *ter*, lettere e) ed f);

d) un importo forfettario pari a 500 euro, per l'esecuzione di lavori non valutabili in termini di superficie o di volume.

14-*undecies*. La misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14 *decies*, è elevata di un importo pari alla metà nei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000.

14-*duodecies*. Negli altri comuni capoluogo di provincia, non compresi fra quelli di cui al comma 14 *undecies*, la misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14 *decies*, è elevata di un importo pari ad un terzo.

14-*terdecies*. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata con riferimento alla superficie deve essere diviso per cinque e moltiplicato per tre.

14-*quattuordecies*. In ogni caso l'oblazione dovuta non può essere inferiore a 500 euro per ciascuna violazione edilizia.

14-*quinquiesdecies*. L'oblazione è corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 2003, dell'importo fisso di 500 euro, e della restante parte, ove dovuta, in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 luglio 2003, il 15 novembre 2003, il 15 marzo 2004 ed il 15 luglio 2004. Il versamento della parte dell'oblazione eccedente l'importo fisso è altresì consentito, in una unica soluzione, entro il 15 novembre 2003.

14-*sexiesdecies*. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento entro il 31 marzo 2003, al comune nel cui territorio è ubicata la costruzione, degli oneri concessori, se dovuti, calcolati nella misura indicata dalla allegata tabella. In ogni caso l'importo degli oneri concessori, se dovuti, non può essere inferiore a 200 euro. Qualora l'importo

dovuto sia superiore a 200 euro, alla domanda di concessione in sanatoria può essere allegata ricevuta comprovante il pagamento della sola anticipazione, pari a 200 euro. Per il pagamento della rimanente parte si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione, ai sensi del comma 14 *quinquiesdecies*. I comuni definiscono, entro il 15 febbraio 2003, i criteri e le ulteriori modalità per il pagamento degli oneri concessori ai sensi del presente comma.

14-*septiesdecies*. Per quanto non disposto dai commi da 14 *bis* a 14 *sexiesdecies* valgono, ove applicabili, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985 e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-*octiesdecies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 febbraio 2003, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 14 *bis* a 14 *sexiesdecies*, con particolare riferimento alla presentazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 14 *septies*, alla disciplina delle ipotesi di presentazione di documentazione incompleta e di modalità e termini per la richiesta da parte dei comuni della documentazione integrativa.

TABELLA

Numero abitanti	Ampliamenti Comma 14- <i>ter</i> , lettera a) (Euro/mq)	Ristrutturazioni e modifiche di destinazione d'uso Comma 14- <i>ter</i> , lettere b)-f) (Euro/mg)
Fino a 3000	30	15
Da 3001 a 20.000	60	30
Da 20.001 a 100.000	90	45
Da 100.001 a 300.000	100	60
Oltre i 300.000	150	75

**2. 01.** (ex 2. 01.) Alberto Giorgetti, La Russa, Armani, Foti, Canelli.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-*bis*. (*Deduzioni per le piccole imprese di montagna*). - 1. Le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6, 7, 9.**

**2. 03.** (ex 2. 08.) Caparini, Molgora, Paggiarini, Sergio Rossi, Polledri, Bricolo, Ercole.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-*bis*. (*Agevolazioni per le lavoratrici madri*). - 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2002, alle madri cittadine italiane residenti che, entro un anno dal parto, rientrano al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma, è attribuito il credito d'imposta di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle madri di cui al comma 1 è attribuita una detrazione dall'imposta lorda rimborsabile nel caso d'incapienza, pari al valore annuale del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non può essere superiore, per l'anno 2003, a

250 milioni di euro. Per gli anni successivi tale importo è determinato dalla legge finanziaria.

5. A valere sulle risorse di cui al comma 4, una somma pari a 10 milioni di euro è ripartita, annualmente, tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali per la realizzazione di progetti di formazione per l'inserimento al lavoro e l'aggiornamento professionale delle madri cittadine italiane residenti che entro un anno dal parto rientrano al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**2. 04.** (ex 2. 013.) Pennacchi.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. (Agevolazioni per le lavoratrici madri). - 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2001, alle madri cittadine italiane residenti che, entro un anno dal parto, rientrano al lavoro o che intraprendono una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma, è attribuito il credito d'imposta di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle madri di cui al comma 1 è attribuita una detrazione dall'imposta lorda rimborsabile nel caso d'incapacità, pari al valore annuale del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non può essere superiore, per l'anno 2003, a

250 milioni di euro. Per gli anni successivi tale importo è determinato dalla legge finanziaria.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**2. 05.** (ex 2. 014.) Pennacchi, Cordoni, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Delbono, Duilio, Nigra, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis, Pisicchio, Russo Spina, Zanella.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. (Detrazioni fiscali per le spese di compartecipazione alla gestione dei nidi) -

1. Per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, le spese di partecipazione, sostenute dai genitori, alla gestione dei micro nidi e degli asili nido nei luoghi di lavoro nonché degli asili nido territoriali, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ai 2000 euro per ogni figlio ospitato nei medesimi.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**2. 07.** (ex 2. 06.) Zanotti, Labate, Turco, Giacco, Pisa, Amici, Buffo, Chiaromonte, Sasso, Magnolfi, Pollastrini, Valpiana, Bimbi, Zanella.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. - 1. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e alle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto e l'allestimento di veicoli destinati alla attività di cui sopra e rispondente ai requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

con proprio decreto approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

2. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**2. 06.** (ex 2. 015.) Giacco, Battaglia, Labate, D'Antona, Bolognesi, Zanotti, Duca, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Capitelli.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.** (*Interventi a favore dei soggetti disagiati*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 1-quater e 3 del citato testo unico.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni.

7. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro.

**2. 08.** (ex 2. 016.) Nicola Rossi, Morgando, Benvenuto, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.** (*Disposizioni in materia di trattamento tributario dei collaboratori coordinati e continuativi*). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

« c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione, diversi da quelli di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vin-

colo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, ovvero il contribuente non eserciti attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1 »;

b) all'articolo 49, comma 2, è premissa la seguente lettera:

« a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 »;

c) all'articolo 50, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il comma:

« 3-ter. Non concorrono a formare il reddito le somme di cui all'articolo 48, lettere g) e g-bis) »;

d) all'articolo 50, comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Sono comunque escluse dalla determinazione del reddito le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni di cui all'articolo 47, lettera c-bis), e 49 comma 2, lettera a), effettuate fuori dal territorio comunale, costituenti redditi derivanti dall'esercizio di arti professioni di cui al articolo 49, comma 1 »;

e) all'articolo 50, al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: « Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipa-

zione agli utili, con esclusione delle somme di cui all'articolo 48, lettere g) e g-bis), e delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio, e vino relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale ».

2. All'articolo 25, primo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sulle somme di cui all'articolo 50, comma 5, secondo periodo, del testo unico sulle imposte dei redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2003.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 09.** (ex 2. 010). Alberto Giorgetti, La Russa, Leo.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. - 1. Ai collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori temporanei, avviati al lavoro in base alla legge 24 giugno 1997 n. 196, che per lo svolgimento della loro attività subiscono il trasferimento presso sedi diverse dalla residenza abituale, è riconosciuta la detrazione fiscale per il contratto di affitto stipulato presso il domicilio lavorativo, come previsto all'articolo 13-ter, comma 1-bis, della legge n. 917 del 1986.

#### **Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo n. 3.**

**2. 010.** (ex 2. 020.) Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. - 1. Ai collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 di

cembre 1997, n. 449, che risultano privi di partita IVA e assimilati ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, vengono estese le norme fiscali previste per la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.

2. Ai titolari di rapporti instaurati in forma di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione occasionale, associazione in partecipazione, cessione di diritti d'autore, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di 3.000 euro.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 1, 3, 8 e 7.**

**2. 020.** (ex 2. 019.) Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Lion, Cima, Grandi.

**(A.C. 3200-bis – Sezione 3)**

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO IV**

**ALTRE DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENTRATA**

**ART. 12.**

*(Prelievo speciale sugli utili derivanti dalla produzione, dalla vendita e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico).*

1. È istituito un prelievo speciale sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla produzione, dalla distribuzione, dalla ven-

dita, dalla rappresentazione o da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico. L'aliquota è fissata nella misura del 25 per cento.

2. Il prelievo di cui al comma 1 non è deducibile dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

3. L'elusione del prelievo di cui al presente articolo comporta, oltre al pagamento dell'imposta non assolta, l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura fissa pari al doppio di quanto dovuto a titolo di imposta.

4. Al di fuori delle deroghe previste dal presente articolo, al prelievo speciale si applicano le disposizioni relative alle imposte sui redditi.

5. Ai fini del presente articolo si considerano materiale pornografico ogni opera o parte di opera letteraria, artistica, cinematografica, audiovisiva, teatrale, telematica, anche riprodotta su supporto informatico, nonché i giornali quotidiani e periodici e i relativi supporti integrativi e cataloghi che rechino descrizione o rappresentazione di temi o immagini offensivi per il buon costume. Gli spettacoli cinematografici e teatrali ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuati con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tale fine, il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce il parere delle commissioni previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 5, le modalità di applicazione del presente articolo sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 12.

## CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENTRATA

## ART. 12.

*(Prelievo speciale sugli utili derivanti dalla produzione, dalla vendita e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico).*

*Sopprimerlo.*

\* **12. 3.** Russo Spena, Giordano.

*Sopprimerlo.*

\* **12. 4.** Melandri, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura.

**(Approvato)**

*Sopprimerlo.*

\* **12. 1.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

**(Approvato)**

*Sopprimerlo.*

\* **12. 2.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dalla rappresentazione fino alla fine del comma con le seguenti: o da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di armi e di materiale bellico. L'aliquota è fissata nella misura dell'80 per cento.*

**12. 5.** Russo Spena, Giordano, Deiana.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

**12. 6.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ad armi,

munizioni ed esplosivi di ogni tipo, fatta esclusione per le armi destinate agli organi di pubblica sicurezza ed ai corpi delle forze armate.

**12. 7.** Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 5, sopprimere il primo periodo.*

**12. 8.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

**(A.C. 3200-bis – Sezione 4)**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 13.

*(Modifiche al regime IVA applicabile alle pubblicazioni pornografiche).*

1. Il primo e il secondo periodo della lettera c) del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti: « per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, esclusi quelli pornografici, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizza-

zione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 13.**

*(Modifiche al regime IVA applicabile alle pubblicazioni pornografiche).*

*Sopprimerlo.*

- \* **13. 1.** Melandri, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura.

*Sopprimerlo.*

- \* **13. 4.** Russo Spena, Giordano.

*Sopprimerlo.*

- \* **13. 2.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Sopprimerlo.*

- \* **13. 3.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

**(L'ASSEMBLEA HA RESPINTO IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO 13)**

**(A.C. 3200-bis – Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 4.**

*(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche).*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: « al 53,85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 51,51 per cento »;

b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: « del 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 34 per cento »;

c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: « del 53,85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 51,51 per cento », e, al comma 5, le parole: « al 53,85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 51,51 per cento ».

2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, è ridotta al 44,12 per cento.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 4.**

*(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche).*

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 5:*

*al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso con il seguente:*

a) sono ammessi in deduzione fino a concorrenza delle risorse disponibili i contributi previdenziali e per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro per ogni tipo di contratto di lavoro stipulato con l'impresa;

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le riduzioni del gettito dell'IRAP previste nei commi precedenti verso le regioni sono interamente sostituite dai trasferimenti dello Stato, secondo modalità definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo**

4. 1. (ex 4. 10. e 4. 13) Grandi, Benvenuto, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti, Pistone.

*Sopprimerlo.*

4. 2. (ex 4. 4.) Russo Spena, Giordano.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 53, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-ter. Non si considerano contributi in conto esercizio i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome, agli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, destinati alla manutenzione ordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica ».

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

d) all'articolo 129, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per i fabbricati dati in locazione secondo le norme sull'edilizia residenziale pubblica gli enti proprietari e gestori hanno facoltà di non procedere alla detrazione percentuale di cui sopra e di determinare il reddito netto imponibile nel raffronto fra i ricavi e costi effettivi di bilancio ».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 46, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il trasferimento della proprietà degli alloggi dallo Stato agli IACP comunque denominati è inoltre esente dalle imposte dirette ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2- Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 450.000;

2004: — 450.000;

2005: — 450.000.

4. 9. (ex 4. 1. nuova formulazione) Zorzato, Milanato, Campa.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 55, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione. La disposizione entra in vigore a decorrere dall'esercizio in corso al 30 settembre 2002 ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 1.000;

2004: — 1.000;

2005: — 1.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**4. 4.** (ex 4. 11. nuova formulazione). Lupi, Paroli, Verro, Saglia.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 55, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alle cooperative edilizie di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o in locazione ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo**

◦ **4. 3.** (ex 4. 9.) Cazzaro, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 55, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « nonché alle cooperative edilizie di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o in locazione ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

◦ **4. 20.** (ex 10. 048.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 65 comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono

deducibili fino all'intero ammontare della liberalità, senza limiti di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore degli enti locali territoriali finalizzate all'acquisizione, al recupero e al restauro conservativo, di opere d'arte ovvero di immobili di proprietà pubblica aventi grande valore storico o paesaggistico, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento del reddito di impresa. Sono deducibili fino all'intero ammontare della liberalità, senza limite di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore delle ONLUS o delle associazioni di formazione sociale o di volontariato iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento del reddito di impresa ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo**

**4. 5.** (ex 4. 12.) Fanfani, Stradiotto, De Franciscis.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 67, comma 6, le parole: « 1 milione di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 1.550,00 euro ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**4. 18.** (ex 4. 22.) Alberto Giorgetti, La Russa, Leo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d)* all'articolo 121-bis, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), è aggiunto il seguente numero:

« 2-bis) ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio; »;

2) alla lettera *b*) il secondo e l'ultimo periodo sono soppressi.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**4. 6.** (ex 4. 16.) Alberto Giorgetti, Leo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d)* all'articolo 121-*bis*, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), è aggiunto il seguente numero:

« 2-*bis*) ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, limitatamente ad un solo veicolo; »

2) alla lettera *b*), il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera *a*), numero 2-*bis*), la medesima misura del 50 per cento si applica per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio »;

3) al comma 1, lettera *b*), ultimo periodo, le parole: « 50 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 euro ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

**4. 7.** (ex 4. 24.) D'Agrò, Cozzi, Zanetta, Giuseppe Drago, Mazzocchi, Polledri.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d)* all'articolo 121-*bis*, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), è aggiunto il seguente numero:

« 2-*bis*) ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, limitatamente ad un solo veicolo; »

2) alla lettera *b*), il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera *a*),

numero 2-*bis*), la medesima misura del 50 per cento si applica per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio »;

#### **Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

**4. 8.** (ex 4. 25.) D'Agrò, Cozzi, Zanetta, Giuseppe Drago, Mazzocchi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Per le imprese con sede legale nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, in anticipazione di una ulteriore riduzione dell'imposta sulle persone giuridiche a valere sull'intero territorio nazionale, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: « al 53,85 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « al 49,25 per cento »;

*b)* all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: « del 35 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « del 33 per cento »;

*c)* all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: « al 53,85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 49,25 per cento » e, al comma 5, le parole: « al 53,85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 49,25 per cento ».

*Conseguentemente, all'articolo 29:*

*al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Anche per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche,

a partire dal 1° gennaio 2003 si applicano le regole previste dalla normativa vigente presso l'INPS.

*sostituire il comma 5 con il seguente:*

4. Il personale in servizio presso l'INPDAl alla data di soppressione dello stesso è trasferito all'INPS e conserva il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo. Il regime pensionistico del personale stesso è uniformato, nel rispetto del principio pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1o gennaio 2003. A partire dalla stessa data si applicano al personale in servizio presso l'INPDAl alla data di soppressione dello stesso le regole previste dalla normativa vigente presso l'INPS per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo**

**4. 19.** (ex 4. 15.) Nicola Rossi, Mariotti, De Franciscis, Roberto Barbieri, Cabras, Maurandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, D'Alema, Folena, Piglionica, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, Alberta De Simone, Diana.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

3. All'articolo 4, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 dopo le parole « si applica anche » sono aggiunte le seguenti parole: « alle spese di pubblicità, marketing e comunicazione e ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 210.000;  
2004: — 210.000;  
2005: — 210.000.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2- Altri fondi di riserva- cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 40.000;  
2004: — 40.000;  
2005: — 40.000.

**4. 11.** (ex 4. 18. nuova formulazione) Crosetto, Verro, Patria, Blasi, Fontana, Jannone, Lenna, Gioacchino Alfano, Giudice, Verdini, Zorzato, Scherini, Mauro, Osvaldo Napoli, Pinto.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. All'articolo 4, comma 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: « per natura » sono aggiunte le seguenti: « ancorché esistenti ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2- Altri fondi di riserva- cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 25.000;  
2004: — 25.000;  
2005: — 25.000.

**4. 10.** (ex 4. 17. nuova formulazione) Crosetto, Verro, Patria, Blasi, Fontana, Jannone, Lenna, Gioacchino Alfano, Giudice, Zorzato, Verdini, Scherini, Mauro, Osvaldo Napoli, Pinto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il numero 120 è aggiunto il seguente:

« 120-bis) le prestazioni di organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo,